

Il padre è assente? Il tempo perso si monetizza

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 28 maggio 2013 (est. Buffone)

DIRITTO DEL MINORE A FREQUENTARE IL GENITORE NON COLLOCATARIO – DOVERE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO AFFINCHÉ IL PESO DELLA FAMIGLIA DISGREGATA NON GRAVI ESCLUSIVAMENTE SULL'ALTRO GENITORE – GENITORE NON COLLOCATARIO CHE OMETTE DI FREQUENTARE LA PROLE – MONETIZZAZIONE DELL'ASSENZA PER SOSTENERE IL COSTO DI UNA BABY-SITTER – SUSSISTE

Nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario venga meno al diritto di visita nei confronti della prole – che è invero dovere da parte del padre – è ammesso l'aumento automatico del mantenimento per rendere fruibile e gestibile l'assenza del riferimento genitoriale “altro”, nel senso di consentire al genitore collocatario di profittare, ad esempio, di una baby-sitter.

IL GIUDICE,

osserva.

Nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario venga meno al diritto di visita nei confronti della prole – che è invero dovere da parte del padre – è collaudata una giurisprudenza di merito che ammette l'aumento automatico del mantenimento per rendere fruibile e gestibile l'assenza del riferimento genitoriale “altro”, nel senso di consentire al genitore collocatario di profittare, ad esempio, di una baby-sitter. Ciò vuol dire, in previsione di una modifica in tali termini ai provvedimenti presidenziali, nell'interesse preminente della prole, che è utile fissare con celerità udienza di comparizione personale delle parti eventualmente per modificare lo statuto vigente e renderlo, però, stabile.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 175, 709 c.p.c.,

RINVIA il procedimento alla data 25 giugno 2013 alle ore 12.00 disponendo la comparizione personale dei genitori, riservando l'audizione dei minori se necessaria e rimettendo all'udienza di rinvio i provvedimenti ex art. 183 comma VII c.p.c.

Milano, li 28 maggio 2013

Il giudice
dr. Giuseppe Buffone